

● Volume 5 | ● Numero 6 | ● Anno 2017

# C O S E d'acqua®

LA RIVISTA DEL CONSORZIO

In questo numero:

- PAG. 2 ► In redazione
- PAG. 3 ► Premessa
- PAG. 4 ► Gerarchia delle Fonti
- PAG. 5 ► Acque e Territorio
- PAG. 6 ► Invarianza Idraulica
- PAG. 7 ► PTUA: dove si applica?
- PAG. 8 ► Licenze di Attingimento
- PAG. 9 ► Risparmio Irriguo
- PAG. 10 ► DMV
- PAG. 11 ► DMV e ... fontanili
- PAG. 12 ► Cabina di Regia
- PAG. 13 ► Conclusioni

Stefano Giovanni Legli

## Piccola Storia dell'Idraulica

libere macchine, ridotta ma integra, di

"Storia dell'Idraulica" di Renato Rota e Sergio Ince  
dell'Istituto di Ricerca Meccanica dell'Università Statale dell'INRA - U.S.A.,  
edita nel 1954, come supplemento, su "LA RIVISTA DEL CONSORZIO".

Cremona - 23 dicembre 2005

## Programma di Tutela e Uso delle Acque



# PTUA 2016

Luglio 2017



Regione  
Lombardia

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)



## IN REDAZIONE

**N**el primo numero di quest'anno abbiamo offerto il nostro contributo durante la fase di pubblica consultazione che la Regione Lombardia aveva avviata il 27.12.16, destinata a concludersi il successivo 25.02.17, data entro la quale si potevano presentare Osservazioni alla prima revisione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA 2016), la cui prima edizione risale all'ormai lontano 2006.

Pensando alla complicata composizione del PTUA (2397 pagine) ed alla vastissima 'platea' di soggetti interessati a questo strumento di pianificazione dell'uso della risorsa territoriale più preziosa, nel numero precedente abbiamo proposto le prime indicazioni, per poi pubblicare, sul nostro sito [www.cic.cr.it](http://www.cic.cr.it), le nostre sessantadue Osservazioni, che non siamo riusciti a contenere in meno di 24 pagine!

Ora che il PTUA è stato definitiva-

mente approvato, con delibera della Giunta regionale n. 6990 del 31 luglio scorso (BURL n. 36 del 04.09.17) crediamo necessario partire da questo dato di fatto: il PTUA è efficace dal 04.09.2017.

Inutile rivangare ciò che è stato, quanto invece è utile proporre l'analisi delle concrete ricadute.

Per chi volesse sapere dell'ésito delle nostre sessantadue Osservazioni, sul sito [www.cic.cr.it](http://www.cic.cr.it) le pubblichiamo nuovamente, assieme alla tabella che riporta le controdeduzioni regionali; il relativo Parere motivato VAS e le nostre considerazioni sul risultato.

In questo numero, desideriamo quindi aiutare nel rispondere alla più naturale delle domande:  
A cosa serve e come funziona il PTUA?

La Redazione



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

Tutti i documenti che compongono il PTA\_2016 sono ancora scaricabili all'indirizzo:

<https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=75360&idTipoProcedimento=1>

### Premessa

**D**obbiamo per prima cosa ricordare che il PTUA è una parte, certamente la più corposa, del regionale Piano di Tutela delle Acque (PTA), che è infatti formato da due documenti:

- 1 - l'Atto di indirizzo – approvato dal Consiglio regionale in data 10 dicembre 2015;
- 2 – il Programma di Tutela ed Uso delle Acque – PTUA – definitivamente approvato dalla Giunta regionale il 31 luglio scorso ed efficace dalla sua pubblicazione sul BURL n. 36 del 04 settembre 2017; è dunque a questo seconda parte che dedichiamo questo numero.

Il PTUA contiene ventisei documenti e qui ci soffermiamo sui due più rilevanti, perché contengono le parti prescrittive, cioè le disposizioni applicative della volontà regionale:

- le Misure di Piano;
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

... e, tra le due, quelle più importanti sono le Norme Tecniche di Attuazione, perché dettano le regole, molte delle quali immediatamente efficaci, che domineranno anche queste nostre considerazioni.

Possiamo già proporre una risposta alla domanda:

“A cosa serve e come funziona il PTUA?”

“Serve” per far sì che l'acqua sia usata in modo sostenibile, restando disponibile per tutte le generazioni future.

“Funziona” analizzando l'attuale stato quali-quantitativo delle acque in Lombardia e fissando le conseguenti nuove regole di comportamento per rimediare ai loro tanti guai!

Non è certo cosa da poco, né può essere cosa semplice ... ma cercheremo di essere chiari e semplici, per dare un aiuto alla comprensione e, speriamo, anche all'interesse nelle 'COSE D'ACQUA'!



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### ... della Gerarchia delle Fonti

**N**on siamo certamente in grado di dare lezioni di Diritto Amministrativo - sia ben chiaro! - ma riteniamo importante dare un'idea della normativa superiore, non soltanto statale ed europea, alla quale il PTUA s'è dovuto adeguare, ispirare ed anche rimettere, a dar ragione nel non accogliere qualche critica!

Secondo il principio della prevalenza di Leggi e Regolamenti (la "Gerarchia delle fonti"), il PTUA, strumento regionale, deve essere conforme non soltanto alla norma statale che lo prevede espressamente - articolo 121 del D,Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - ma anche alle seguenti normative:

- \* Direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane
- \* Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati
- \* Direttiva 92/43/CEE - Conservazione habitat naturali, flora e fauna
- \* Direttiva 2000/60/UE - Direttiva Acque
- \* Atto di indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque - Delibera n.1/23.12.2013 del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Po
- \* Direttiva Derivazioni - Deliberazione numero 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale, definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano, (Direttiva Derivazioni), adottato dal Comitato del. Numero 8 del 17.12.2015
- \* Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) - Delibera 3 marzo 2016, n. 1 dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27.10.2016.

... non poche regole sulle regole, da Unione Europea, Stato ed AdBPo, che sono senz'altro una delle cause della complicazione di cose certamente non semplici, ma forse non così ... complesse come risultano!

Non vogliamo dare una giustificazione alla complicazione di questo PTUA, che riteniamo poteva essere ben minore, ma abbiamo voluto proporre queste considerazioni per significare che anche le nostre acque sono oppresse da ipertrofia normativa, che rischia di esagerare nella formalità a scapito di quella pratica esperienza che, nelle COSE D'ACQUA è spesso sostanziale!

... e, a proposito di Gerarchia delle Fonti, uno sguardo 'verso il basso' lo dobbiamo comunque fare: il PTUA in molti punti detta regole differenti rispetto a leggi e norme regolamentari regionali, dichiarandole 'immediatamente vincolanti' ... da quando un Programma regionale, quindi un atto di Giunta, è gerarchicamente superiore a 'Leggi e Regolamenti'?



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Acque e Territorio: finalmente 'si parlano'

Anche se può sembrare strano, vogliamo partire dal Capo X della Norma Tecnica di Attuazione (NTA), perché lo riteniamo portatore della novità più rilevante: "Misure di integrazione con la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica".

Basterebbe riportare quanto stabilisce il primo comma dell'articolo 50: "Gli strumenti di pianificazione comunale per il governo del territorio e gli strumenti di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, per le parti di interesse comune, devono essere tra loro coordinati e coerenti."

Le previsioni dei comunali Piani di Gestione del Territorio (PGT) devono quindi essere coerenti con i Piani ed i Programmi del Servizio Idrico Integrato (SII), che si occupa di assicurare i pubblici servizi di acquedotto-fognatura-depurazione, così, da oggi, i Comuni devono ottenere, dall'Ufficio dell'Ambito Territoriale Ottimale (UATO), la "... valutazione circa la compatibilità con il Piano d'Ambito", non soltanto - come spesso tristemente sovvienne, di fronte a tanti disastri idrogeologici nei centri abitati - perché sia garantito il corretto smaltimento delle acque di pioggia, ma anche nei confronti di tutto il "quadro infrastrutturale del SII", fatto di acquedotto-fognatura-depurazione.

Una nuova competenza per gli Uffici d'Ambito ed un nuovo, necessario vincolo nella pianificazione urbanistica, che potrà diventare anche stringente in quelle zone dove il disordine idrogeologico è già conclamato!

Sarà buona cosa che i Comuni recepiscano al più presto (tempo disponibile "entro sei mesi", art. 3 NTA) la nuova preventiva incombenza, mentre l'Ufficio d'Ambito avrà ben motivo per preoccuparsi, dovendo prepararsi ad un'attività tanto importante quanto delicata e complessa, ma tanto necessaria quanto è stata sino ad ora auspicata, non soltanto in Lombardia!



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Invarianza Idraulica ovvero: da 40 a 20 l/s x ha

**R**estiamo nel Capo X della NTA per un'altra importante novità, anch'essa direttamente influente sulla pianificazione urbanistica, ma non soltanto:

La Gestione sostenibile del drenaggio urbano.

In attesa del regionale Regolamento sull'Invarianza Idraulica, tutti i nuovi scarichi, anche di aree di nuova urbanizzazione, da oggi, posso comunque produrre una portata di scarico d'acqua drenata ('di pioggia' o 'bianca') non superiore a 20 l/s per ettaro di superficie drenante.

Per gli scarichi esistenti, il limite deve essere portato a non più di 40 l/s per ettaro, modificando le esistenti fognature, ovviamente laddove raccolgono e scaricano acque di pioggia, dette anche 'acqua bianche'.

Così stabilisce l'articolo 51.

L'unica esclusione da questo limite è riconosciuta soltanto agli scarichi che versano direttamente nei grandi fiumi lombardi, che ovviamente possono sopportare, senza problema, ben altre portate sfiorate dai drenaggi urbani. In verità, avevamo cercato di far recepire nel PTUA\_2016 una sorta di limite ragionato, facendolo derivare, caso per caso, dalla capacità del corso d'acqua che lo riceve, poiché non soltanto i grandi fiumi sono in grado di sopportare portate corrispondenti a più di 40 l/s per ettaro, ma la proposta non è stata accolta, sebbene dimostrata come praticabile e pure portatrice di risparmi di spesa pubblica, altrimenti indirizzabile. In molti casi, infatti, per adeguare le fognature esistenti o limitare le nuove può comportare un notevole aggravio di spesa, che può rivelarsi idraulicamente inutile.



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Qual è il 'territorio' su cui il PTUA si applica?

**L**a domanda non è oziosa, stando a quanto si legge all'articolo 7 delle NTA, dal titolo: "I corpi idrici oggetto del PTUA".  
Al comma 2, infatti, si stabilisce che il PTUA si applica ai corpi idrici "... elencati in Allegato 1 della Relazione Generale ...".

Li abbiamo esaminati e ... contati!

A parte i grandi fiumi, i fiumi e torrenti di fondovalle, i gradi colatori, della cui presenza, nell'allegato, nessuno può dubitare, il numero complessivo desta una fondata perplessità: sono, in totale, 523. Per il territorio della sola provincia di Cremona, assieme a due piccole porzioni di quelle di Lodi e di Bergamo, di 'corpi d'acqua' ne abbiamo contati 1006 (!), in gran parte, per dimensioni e funzione, dello stesso ordine di grandezza di quelli dell'Allegato, dal più grande al più piccolo!



Naviglio Nuovo Pallavicino a Soncino (CR)

Un esempio che ci riguarda: nell'Allegato 1 c'è il nostro

Naviglio Grande Pallavicino, ma non il suo 'fratello' Naviglio Nuovo Pallavicino; c'è la Ciria, ma senza specificare se sia la Vecchia o la Nuova (o entrambi, con uno stesso Codice?); manca la Canobbia, sia Vecchia che Nuova ...

Già nel 2005, quando il PTUA stava nascendo, avevamo segnalato la parzialità di questo elenco, che pare non cambiato di molto e che rende non oziosa, come già detto, la domanda, che ora proponiamo specularmente: "Sui corpi d'acqua NON compresi nell'Allegato 1 della Relazione Generale, il PTUA NON si applica?"

Non crediamo si possa rispondere affermativamente, ma tutti non possono non convenire che una rapida rettifica andrebbe fatta!



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Licenze di Attingimento: finalmente il limite è certo!

**L**e Licenze di Attingimento sono, da sempre, una vera e propria scorciatoia per usare le acque pubbliche in modo e misura assai 'personalizzati'.

Nel Regolamento regionale n. 2/2006, art. 32, di esse si stabilisce che "... la portata attingita non superi i 40 l/s", lasciando il dubbio (o la scorciatoia, per l'appunto!) se considerarla media o massima, perché quel "non superi" non è sufficiente a giustificare l'una o l'altra interpretazione.

Pare dominare, presso le Province competenti all'autorizzazione, l'interpretare questo limite quale 'portata media estiva', consentendo quindi che, durante il periodico prelievo, la portata emunta possa raggiungere valori ben più elevati.

Non solo: poiché la Licenza di Attingimento è annuale e può essere rilasciata per non più di cinque anni, anche non consecutivi, se due o tre o quattro ... aziende agricole presentano, a turno, la stessa domanda, ecco che 'uso dell'acqua, pure senza limite massimo (!), può essere legalmente effettuato per un numero di anni pari a: (5 x due o tre o quattro ...), senza neppure sottostare alle sempre più complesse incombenze imposte alle Concessioni ed ai relativi ... controlli!

Ora questa 'scorciatoia', che tanti danni arreca ai corpi idrici, dovrebbe eliminarsi, anche se il PTUA non risolve la 'Gerarchia delle Fonti' (qui già citata): sarà infatti necessario attendere la modifica del Regolamento 2/2006?

Nelle NTA, il comma 3 dell'articolo 32 è ora abbastanza chiaro: "... purché la portata massima non superi i 40 l/s e per la sola stagione irrigua".

Nelle controdeduzioni all'Osservazione del Parco Oglio Nord, che chiedeva giustamente ancor più chiarezza, la necessaria chiarezza s'era raggiunta "[La portata massima di una Licenza di Attingimento] E' da intendersi istantanea"!

Vedremo se la chiarezza nel PTUA sarà sufficiente se sarà anche seriamente ... applicata!





## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Risparmio idrico in Agricoltura

**T**ra le Misure per la tutela quantitativa dell'acqua, cioè finalizzate a limitare la quantità usata per così lasciarne di più nell'Ambiente, c'è anche, all'articolo 37 delle NTA, in cui emerge il parziale approccio regionale alla realtà delle Irrigazioni Lombarde, sul quale da sempre scriviamo (ed a volte pure 'scriviamo forte forte!'): i Consorzi di bonifica non sono gli unici gestori dei sistemi irrigui collettivi!

Dalla lettura di questo articolo, ne discende una conseguenza paradossale: si può inequivocabilmente intendere che il general generico risparmio idrico " ... del 5% degli utilizzi attuali", si applichi soltanto agli Usi dell'acqua dei Consorzi di bonifica ed ai "soggetti che utilizzano acque superficiali o sotterranee in autoapprovvigionamento"!

Non sono dunque contemplati gli altri soggetti, ben più numerosi dei 12 Consorzi di bonifica, legittimamente esistenti ed operanti: i Consorzi di Irrigazione, i Consorzi di Miglioramento Fondiario, le Comunioni di Utenti, gestori, in massima parte privati, di sistemi irrigui collettivi!

Ma—contrariamente alle intenzioni—una critica qui è inevitabile e la si può facilmente originare da una domanda: "L'Antica Irrigazione, fatta di Navigli, canali, rogge, seriole ... presenti sul territorio da secoli se non da millenni, sono o non sono parte dell'Ambiente e del Territorio, ai quali le loro acque recano anche dei sostanziali benefici?"

L'applicazione di una riduzione generale del 5%, se la si volesse intendere e dunque estendere per tutti i soggetti irrigui, potrà riverberarsi soprattutto proprio nella riduzione della parte di acque che svolge queste preziose funzioni ambientali!

Sul corretto approccio al problema di ridurre le quantità di acqua usate in Agricoltura - una delle prime finalità del Riordino Irriguo - in questa sede non possiamo che rimandare all'Osservazione che abbiamo proposto per la Scheda-Misura n. 28 e scaricabile dal nostro sito tramite la new dell'undici settembre.



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Deflusso Minimo Vitale DMV

**E**ccoci ad un argomento relevantissimo, imposto dall'articolo 3 dell'ormai lontanissima legge 183, con poche, semplici parole: "... l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi", la cui applicazione ha prodotto, sino ad ora e soprattutto, una mostruosa quantità di altre parole, parole, parole ...

Anche noi abbiamo concorso a questa 'mostruosità', scrivendone e scrivendone almeno dal 2004 ..., ed ora, con somma tristezza, possiamo constatare di essere stati poco o per nulla ascoltati.

Ora, il PTUA detta nuove regole (che integrano, superano, ... anticipano leggi e Regolamenti?), nelle NTA, con gli articoli dal 38 al 43.

Nessuno che estragga acqua da un fiume può ridurre il rimanente flusso in alveo al di sotto del valore del DMV: nessuno!

Oggi, anche secondo il DMV, chi è a quest'obbligo soggetto è ancora 'qualcuno', dunque non 'tutti'!

Tant'è che questi 'qualcuno' il DMV già lo rispettano dal 2009, ma, nelle estati siccitose, molte parti dei fiumi lombardi si ... asciugano!

L'art. 39 inizia bene" ... si [deve procedere] secondo criteri di compensazione, continuità a controllo"; ampio spazio alla compensazione, evidentemente pensata per gli Usi Idroelettrici, ma su continuità e controllo siamo ancora 'in alto mare'. Il fiume, in una pianura alluvionale, non è una condotta impermeabile, ma le sue acque continuamente si scambiano con le acque sotterranee, verso il fiume, arricchendolo di acqua fresca e pulita, e dal fiume ... impoverendolo!

Se a questa realtà territoriale non si adegua la normativa ... si resta nel solito mondo dei soliti noti, lasciando le nostre acque "in balia dei balordi"!

Sul DMV incombe ancora il più classico dei mali italiani: la déroga!

Per gli Usi Irrigui e nel solo caso di "corsi d'acqua caratterizzati da gravi squilibri di bilancio idrico" (cioè: quelli che più hanno necessità della più rigorosa applicazione del DMV!), la déroga è ammessa a condizione che la P. A. dichiari lo 'stato di emergenza' e che la déroga sia chiesta "preventivamente rispetto all'avvio della stagione irrigua". Due fatti cronologicamente invertiti!

Per le derivazioni da corsi d'acqua caratterizzati da gravi squilibri di bilancio idrico la déroga andrebbe chiesta ogni anno!



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### DMV e ... fontanili

“**I**l DMV non si applica alle derivazioni da fontanile”, così recita il nuovo, secondo periodo del comma 3 dell’articolo 43/NTA!

Poiché risulta che questa modifica sia stata inserita a séguito di una nostra Osservazione - la numero 125 nella Tabella della Dichiarazione di Sintesi, disponibile anche nel nostro sito - non v’è modo più appropriato di reclamare la nostra ‘innocenza’ trascrivendo il commento che abbiamo voluto inserire: “Deve essere ben chiaro, anche se già è chiaro nell’ Osservazione, quanto fosse lontana dal nostro pensiero la sola idea che “Il DMV non si applichi alle derivazioni dai fontanili”! Si tratta di una novità che, lasciata senza adeguata, ampia ed esaustiva argomentazione, smentisce le linee seguite sino ad ora dalla P. A., oltre ad essere foriera di pesanti incongruenze!”

Senza un’univoca definizione di ‘fontanile’ , che vuol dire la non applicazione del DMV alle derivazioni che da esso attingono?

Nella nostra conoscenza, per fontanile si intende un sistema drenante della falda freatica, costituito da uno o più teste (o occhi di fontana) ed il corso d’acqua alimentato dall’acqua sorgente (o risorgiva).

Ci sono dunque fontanili lunghi cento metri, ed altri decine di chilometri, sia pubblici che ‘privati’: a tutti non si applicherà il DMV?

Sarà dunque legittimo che una derivazione, a metà del corso, li possa asciugare completamente?

Non per nulla, la nostra Osservazione chiedeva di “codificare i fontanili”!

Noi siamo innocenti, sia ben chiaro!



## Programma di Tutela delle Acque (PTA\_2016)

### Cabina di Regia

**I**l penultimo articolo delle NTA, il n. 54 "Governance delle Risorse Idriche", istituisce un nuovo riferimento istituzionale: la Cabina di Regia sul tema "Risorse Idriche".

Il suo compito: "... contribuire ad un efficace ed omogenea attuazione sul territorio delle politiche, degli indirizzi e delle misure previsti dal PTUA ... per specifiche e prioritarie tematiche ...".

Parrebbe dunque una struttura non permanente, come lo sono i tanti Comitati, Unità di crisi, Cabine di regia che sorgono e scompaiono ad ogni emergenza, e, come questi, non ne è definito il ... potere.

Tra i primi temi di attivazione, il primo in assoluto sembra promettere una soluzione ad un problema serio e grave, provato dall'assurda distribuzione della Competenza tra Regione e Province: "... il coordinamento dei competenti uffici regionali e provinciali nell'attuazione della direttiva derivazioni ...": la Cabina di Regia avrà il potere di imporre a Regione e Province un'univoca applicazione delle regole sulle Risorse Idriche?

Novità delle novità è il successivo tra i primi temi di attivazione: "... il coordinamento degli Uffici d'Ambito (UATO) del Servizio Idrico Integrato ...".

Finalmente, dopo la 'diàspora' voluta dalla legge 36/1994 (cd 'Legge Galli'), tutti i soggetti che gestiscono le Risorse Idriche, almeno in Lombardia, si troveranno a ragionare assieme, per far sì che l'acqua sia usata in modo sostenibile, restando disponibile per tutte le generazioni future?

Questa Cabina di Regia sarà veramente un organo di Governance?  
Lo speriamo, ardentemente!



## Conclusioni

**A**bbiamo voluto che questo numero uscisse al più presto, per sfruttare il massimo livello di pubblica attenzione che certamente dovrà manifestarsi, man mano che al nuovo PTUA sarà dedicata la meritata azione di pubblicizzazione, diffusione e conoscenza.

Come sempre, sentiamo la necessità di precisare che non riteniamo di essere 'qualcosa in più' rispetto al 'resto del mondo', anche di quello, limitato ma assai esteso, delle 'COSE D'ACQUA', perché siamo sempre preoccupati della chiarezza dei nostri intenti: diffondere idee ed informazioni, per contribuire alla crescita delle menti, ovviamente nella materia che sostanzia la nostra attività: l'acqua tutta!

Attendiamo ogni possibile contributo, critica, osservazione, anche rendendo disponibile questo nostro piccolo spazio, già ringraziando per l'attenzione e la costante amicizia.



Scrivi al direttore:  
[direttore@cic.cr.it](mailto:direttore@cic.cr.it)

Redazione:  
[redazione@cic.cr.it](mailto:redazione@cic.cr.it)



**Consorzio Irrigazioni  
Cremonesi**

Via C. Battisti, 21  
26100 Cremona  
C.F. e P. I.V.A. 00106640196  
Tel.: 0372 22308



Questa rivista non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene pubblicata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 07.03.2001



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questa rivista sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)

Progetto grafico:  
Studio **FRANZINI** (CR)